



CITTA' DI MILETO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA SINDACALE N.118 dell'11.05.2020

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 83/2020 DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AD ECCEZIONE DELLA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 26/04/2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 83 del 14/04/2020;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 26.04.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno prorogare la sospensione del mercato settimanale, fatta eccezione per i soli generi alimentari;

SENTITO il Comando della Polizia Locale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. **La proroga della O.S. n. 83/2020 di sospensione del mercato settimanale fino a data da destinarsi;**
2. **Di consentire, dal 13/05/2020, lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, limitatamente al settore alimentare, con le seguenti modalità:**
 - a. L'orario previsto per l'attività di vendita è dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
 - b. Tutti gli utenti, per l'accesso all'area mercatale, devono essere muniti di mascherine e guanti monouso;
 - c. Tra un banco ed un altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio e comunque sarà mantenuta fra un posteggio e l'altro la distanza di 2 (due) metri;
 - d. Il mercato si svolgerà sulla via Conte Ruggero, via Vittorio Emanuele e via ospedale ambedue con l'incrocio via Conte Ruggero e Corso Umberto I°;

- e. Gli accessi saranno presidiati da agenti di Polizia locale che consentiranno l'ingresso agli utenti in forma contingentata nel rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM 26.04.2020;
- f. Durante la vendita i commercianti, muniti di DPI (guanti, mascherine, ecc.) e mettendo a disposizione gel disinfettante per le mani sia per uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, e che gli avventori rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro;
- g. Gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall'area di esposizione della merce di almeno un metro;
- h. Tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (es. olive, nocciole, ecc.) dovranno utilizzare contenitori muniti di coperchio.

DISPONE ALTRESI'

Che tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno:

- Conferire i rifiuti negli appositi cartoni;
- Lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da 400,00 a 3000,00, e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25/03/2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale tramite le organizzazioni di categoria, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Navita srl e alla cittadinanza.

La Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 11/5/2020



IL SINDACO

v. Salvatore Fortunato GIORDANO